



Direttiva per la presentazione di progetti per

Operatore di assistenza termale

L.R. 21 del 16/08/2002



f61df224



Indice

1.	Riferimenti normativi e disposizioni regionali.....	3
2.	Obiettivi generali.....	3
3.	Tipologie progettuali.....	3
4.	Destinatari.....	4
5.	Riconoscimento di credito formativo.....	5
6.	Aiuti di stato.....	5
7.	Definizione delle figure professionali.....	6
8.	Metodologia.....	6
9.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	6
10.	Forme di partenariato.....	7
11.	Delega.....	7
12.	Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	7
13.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	7
14.	Procedure e criteri di valutazione.....	8
15.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	9
16.	Comunicazioni.....	9
17.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi.....	9
18.	Indicazione del foro competente.....	9
19.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	9
20.	Tutela della privacy.....	10
21.	Rinvio alla normativa vigente.....	10



1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- L. 845/1978 - “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati”;
- DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione”;
- DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- DGR 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e.m.i.”;
- L. 323/2000 “Riordino del settore termale”;
- L.R. 21/2002 “La figura professionale dell’operatore di assistenza termale”;
- DGR 2330 del 09/08/2005 “L.R. n. 21/2002 - La figura professionale dell’Operatore di Assistenza Termale. Approvazione tabelle A, B e C ai sensi dell’art. 12 L.R. 21/2002 e approvazione bando per la realizzazione dei percorsi formativi per il rilascio della qualifica di Operatore di Assistenza Termale. Anni formativi 2005 e 2006.”;
- DGR 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990”.

2. Obiettivi generali

A seguito della legge 323/2000 di riordino del settore termale il Consiglio regionale in data 16 agosto 2002 ha approvato la legge n. 21 concernente la figura professionale dell’Operatore di assistenza termale, che opera esclusivamente negli stabilimenti termali, unitamente al profilo professionale alle competenze, alle attività che la caratterizzano, alla formazione, all’organizzazione didattica.

Successivamente con provvedimento n. 2330/2005 la Giunta regionale ha provveduto a modificare le tabelle A, B e C della citata legge per meglio definire le competenze, il ruolo, le attività e l’organizzazione didattica dei percorsi di formazione.

Il presente provvedimento si inserisce nel quadro generale dell’offerta di formazione professionale finalizzata all’acquisizione di una qualifica professionale e alla riqualificazione della stessa attraverso moduli di formazione superiore integrativi, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, le cui attività formative sono soggette, tuttavia, al controllo tecnico e didattico dell’Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

3. Tipologie progettuali

Le tipologie di progetto che possono essere presentate in adesione alla presente Direttiva sono due:

- tipologia 1 “Qualifica professionale”;
- tipologia 2 “Modulo integrativo”.

Il progetto formativo di tipologia 1 sarà relativo ad un unico intervento, il progetto di tipologia 2 sarà relativo al massimo a due interventi, uno per ciascun modulo integrativo.



TIPOLOGIA 1 “Qualifica professionale”

Il percorso formativo si sviluppa in complessive 1.000 ore (440 teoria - 90 esercitazioni - 470 tirocinio)¹. Sono ammessi alle prove finali gli utenti dei percorsi formativi che abbiano raggiunto almeno il 90% del monte ore previsto. Ad avvenuto superamento delle prove d'esame finale² è previsto il rilascio dell'attestato di qualifica professionale.

TIPOLOGIA 2 “Modulo integrativo”

Sono previsti due percorsi formativi professionalizzanti integrativi:

- modulo in massaggio generale di 300 ore (75 teoria – 225 esercitazioni);
- modulo in massaggio ad indirizzo sportivo di 300 ore (75 teoria – 225 esercitazioni);

A conclusione di ciascun intervento, ad avvenuto superamento di una prova di verifica svolta a cura dell'Organismo di formazione, è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Alla prova di verifica saranno ammessi solo i candidati che abbiano frequentato il 90% del monte ore previsto.

I docenti incaricati per lo svolgimento delle discipline previste devono essere in possesso di idonei titoli di studio e/o formativi attinenti le discipline d'insegnamento (possesso di laurea, diploma, titolo professionale), e/o di adeguata esperienza professionale.

Gli uffici regionali potranno autorizzare attività formative di recupero di teoria e/o stage per assenze fino ad un massimo del 10% del monte ore, a seguito di richiesta adeguatamente motivata.

4. Destinatari

Sono destinatari degli interventi formativi coloro che hanno assolto al diritto dovere all'istruzione e alla formazione o maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Requisito di ammissione ai percorsi formativi professionalizzanti integrativi è il possesso dell'attestato di qualifica di “Operatore di assistenza termale”.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille³. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;

¹ Per l'articolazione del programma formativo si rimanda all'Allegato C) alla DGR 2330/2005, reperibile al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> OAT - Operatore di assistenza termale;

² Le prove di accertamento si svolgono secondo le modalità definite dal Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 772 del 30/07/2013, reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami> Documentazione specifica per settori PercorsiQualifica. La proposta di calendario d'esame di accertamento finale deve essere trasmessa attraverso l'applicativo ARCODE - reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori> Applicativi On-line - almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle prove. La ore dedicate alla verifica finale sono da intendersi eccedenti il monte ore del corso.

³ La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.



- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto⁴;
- f) certificato⁵ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁶, almeno di livello A2.

I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di interventi con un numero di partecipanti non superiore a 30.

5. Riconoscimento di credito formativo

La Regione del Veneto intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone, pertanto riconosce agli aspiranti corsisti il percorso formativo a qualifica la possibilità di vedersi valutati titoli acquisiti in contesti coerenti con quelli previsti dal percorso formativo.

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo⁷ deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo è effettuata dal soggetto gestore esclusivamente in relazione a percorsi formativi statali o regionali conclusi con valutazione positiva.

L'accertamento è svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica⁸ delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da almeno due docenti relativi alle discipline oggetto del credito.

Senza alcuna pretesa di esaustività si stabiliscono di seguito alcuni principi che devono caratterizzare il processo di riconoscimento del credito.

Il credito non può in nessun caso superare il 30% del monte ore complessivo dell'intervento e va calcolato esclusivamente sulla base delle competenze acquisite in contesti formativi coerenti.

In ogni caso l'eventuale esame conclusivo è identico per tutti i corsisti, a prescindere dall'eventuale concessione di credito, ed è relativo a tutti gli obiettivi formativi previsti dal progetto.

Il verbale di riconoscimento e quantificazione del credito va preventivamente sottoposto ad autorizzazione regionale prima della sottoscrizione da parte dei componenti la Commissione. Tutta la documentazione va comunque conservata agli atti del soggetto gestore a disposizione per controlli.

6. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione e riqualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.

In coerenza con quanto sopra indicato la partecipazione di eventuali utenti occupati alle attività formative deve avvenire completamente ed esclusivamente fuori dall'orario di lavoro.

⁴ In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> Attività riconosciute Disposizioni generali Requisiti accesso stranieri.

⁵ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 5 per il superamento della prova di lingua.

⁶ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta.

⁷ Le modalità di quantificazione ed attribuzione del credito formativo, che si concretizzano nella possibilità di riduzione del monte ore delle attività di formazione frontale, possono essere diversificate a seconda del percorso formativo in oggetto.

⁸ La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.



7. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF⁹
- del codice SIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo¹⁰;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti¹¹;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali.

8. Metodologia

Ciascun percorso formativo deve prevedere una articolazione strutturata per risultati di apprendimento. I risultati di apprendimento sono composti da: competenze, conoscenze, abilità.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo l'attività formativa in presenza va realizzata con metodologie varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.).

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione superiore per i progetti di tipologia 1 e per l'ambito della formazione continua per i progetti di tipologia 2.¹²

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i. per l'ambito della formazione superiore per i progetti di tipologia 1 e per l'ambito della formazione continua per i progetti di tipologia 2. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione¹³.

In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Numero dei progetti presentabili

Ciascun soggetto proponente potrà presentare 2 distinti progetti formativi, uno per ciascuna delle tipologie descritte al paragrafo 3 "Tipologie progettuali". Il progetto formativo sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituisce la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori

⁹ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.

¹⁰ SIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

¹¹ ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

¹² I requisiti dei soggetti proponenti devono essere conformi alla disciplina di cui alla DGR 2120/2015.

¹³ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.



presentazioni. La possibilità di avvio delle edizioni successive alla prima, sarà garantita da una semplice comunicazione agli uffici regionali.¹⁴

10. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

L'attività oggetto del presente avviso pubblico è ascrivibile, ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza minima pregressa, per richiedere l'accreditamento¹⁵ ex L.R. n. 19/2002, sia nell'ambito della formazione superiore sia nell'ambito della formazione continua, in ragione del progetto di partnership.

11. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

12. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Giunta Regionale, sia da parte del soggetto gestore.

13. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale¹⁶ con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata¹⁷;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto attraverso l'applicativo APPROVO;

¹⁴ Puntali indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione della richiesta saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti.

¹⁵ Si rende noto, altresì, che per approfondimenti sull'istituto del partenariato e sulla modalità di calcolo dell'esperienza pregressa maturata in regime di partenariato sempre ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza minima pregressa per richiedere l'accreditamento ex L.R. n. 19/2002 vedasi la DGR n. 2120 del 30/12/2015 Allegato A pagg. 4-5 par. 5."

¹⁶ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori> Applicativo di presentazione progetti APPROVO.

¹⁷ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori> Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.



- passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e l’operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull’imposta di bollo;

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, entro i termini previsti al paragrafo 15 “Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie”, pena la non ammissibilità del progetto, alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it e specificando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica “Operatore di assistenza termale” e all’inizio del messaggio, l’ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Sezione Formazione - Ufficio Attività Riconosciute”. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l’utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.¹⁸

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

La Sezione Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie¹⁹. Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795137 - 5098 - 5035 - 5140;
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

14. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Direttore della Sezione Formazione.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto sarà considerato inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 9 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

¹⁸ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

¹⁹ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.



15. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno. Sono previste due istruttorie di valutazione all'anno sui progetti presentati nei periodi 1 maggio – 31 ottobre e 1 novembre – 30 aprile. Per situazioni particolari possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l'arco temporale a far data dalla precedente scadenza.

L'istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del periodo considerato.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Si precisa che il provvedimento direttoriale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento direttoriale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it²⁰ che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

16. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it²¹ che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all'Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990."

17. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

La richiesta di autorizzazione all'avvio di ulteriori edizioni associate a un progetto già approvato è concessa automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell'ultima edizione utile.

Ciascun intervento formativo a qualifica deve essere realizzato in un arco temporale di 18 mesi dall'avvio; mentre i moduli integrativi devono concludersi al massimo entro 6 mesi dall'avvio.

18. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

19. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Massimo Marzano Bernardi – Dirigente del Settore Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

²⁰ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

²¹ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>



20. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

21. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

